



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Cosenza

**Egr. Dott.
Francesco Strazzulli
Studio Medico "Mediwork"
Via Aldo Moro
Castrolibero (CS)
P.I.03196150787**

Oggetto: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a, D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il sottoscritto Dott. **Andrea Manna**, Legale Rappresentante Dell'ordine Dei Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Cosenza - con sede in Viale Giacomo Mancini , 87100 COSENZA -P.I. 98069730780 esercente attività "**Gestione amministrativa delle attività istituzionali proprie dell'Ordine. Contatti con praticanti e dottori commercialisti. Attività prevalentemente amministrativa**" con la presente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, comunica di averla nominata Medico competente con la presente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/08, comunica di averla nominata Medico competente.

In base al comma 2 del suddetto articolo, il sottoscritto si impegna a fornire informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Suoi compiti, alcuni dei quali sono di seguito esplicitati, saranno quelli previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. che di seguito riportiamo:

In base a quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla

organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) << -- soppressa -- >>

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui

risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali** entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, fornisce indicazioni per la tenuta del registro degli esposti previsto nell'art. 243.

Ricordandole che, come specificato all'art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 sanzionato con l'ammenda da 2'000 a 4'000 €, rientra negli obblighi del datore di lavoro e dirigente richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico, il sottoscritto si riserva in qualunque momento il diritto di recedere dal presente incarico per come previsto dalla convenzione stipulata a parte.

Come indicato dall'art. 25, comma 1, lettera c), si concorda che le cartelle sanitarie sono custodite presso la sede dell'azienda con salvaguardia della tutela dati personali (sigillate).

Con riguardo al rapporto economico, Le comuniciamo che sarà regolato come da contratto stipulato con la ALFA S.R.L..

La presente convenzione decorre dal 27/10/2020 e si ritiene prorogata tacitamente sino a diverse comunicazioni scritte delle parti.

Le porgiamo distinti saluti.

Rende 27/10/2020

Il Datore di Lavoro/Dirigente delegato



Il medico per accettazione dell'incarico



Studio Medico
MedWork
Dott. Francesco Strazzulli
Medico Competente